



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Dr.ssa Elena Nembrini
Dottore in economia

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 41

Oggetto: Tax credit energia e gas da usare entro il 31 marzo 2023

I crediti d'imposta energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022 possono essere utilizzati in compensazione entro il **31 marzo 2023**. Lo prevede l'art. 1 del DL 144/2022 (c.d. decreto "Aiuti-ter", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso), confermando altresì le misure potenziate delle agevolazioni previste nelle prime bozze.

In merito alle modalità di utilizzo, il comma 6 del citato art. 1 dispone che i crediti d'imposta relativi ai mesi di **ottobre e novembre 2022** (contenuti nei commi da 1 a 4 del medesimo articolo) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, entro la data del 31 marzo 2023.

Anche in tal caso, non si applicano il limite annuale alle compensazioni per i crediti d'imposta agevolativi di cui all'art. 1 comma 53 della L. 244/2007 e il limite generale alle compensazioni di cui all'art. 34 della L. 388/2000.

Ai sensi del successivo comma 7, i crediti d'imposta sono inoltre cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti d'imposta devono essere usufruiti dal **cessionario**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.

Le modalità attuative della cessione per tali crediti saranno definite, secondo quanto previsto dalla disposizione agevolativa, con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Anche il termine per l'utilizzo dei crediti d'imposta per energia e gas relativi al **terzo trimestre 2022** è stato esteso al 31 marzo 2023, in luogo del termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2022.

In particolare, il comma 11 dell'art. 1 del DL 144/2022 modifica infatti l'art. 6 commi 6 e 7 del DL 115/2022 (c.d. decreto "Aiuti-bis"), sostituendo le parole "31 dicembre 2022" con "31 marzo 2023".

In assenza di specifiche modifiche, il termine del 31 dicembre 2022 resta invece fermo per l'utilizzo in compensazione dei crediti energia e gas relativi al primo e secondo trimestre 2022.

Una particolare disposizione è poi prevista in relazione all'utilizzo dei crediti d'imposta il cui termine di utilizzo è stato fissato al 31 marzo 2023, vale a dire i crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Il comma 8 dell'art. 1 del DL 144/2022 dispone infatti che entro il **16 febbraio 2023** i beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.



Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno poi definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

In linea generale, anche i crediti d'imposta previsti dal DL "Aiuti-ter" non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP, non rilevano ai fini della determinazione del **pro rata di deducibilità** degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Comunicazione del fornitore entro il 29 gennaio 2023

È inoltre prevista la consueta possibilità, per le imprese non energivore e non gasivore, di richiedere la comunicazione al **fornitore** con i dati rilevanti per il calcolo del credito d'imposta, utilizzando la medesima formulazione normativa delle precedenti versioni dell'agevolazione.

In particolare, il comma 5 dell'art. 1 del DL 144/2022 prevede che, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (vale a dire entro il **29 gennaio 2023**), invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

L'ARERA dovrà come sempre definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Palazzolo sull'Oglio, 27 settembre 2022

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)